



Data di pubblicazione: 08/06/2018

Nome allegato: *Disciplinare di Gara.pdf*

CIG: 751131660C (Lotto 1 BARI); 7511320958 (Lotto 2 BRINDISI); 7511328FF0 (Lotto 3 LECCE);

Nome procedura: *Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento della concessione ai sensi dell'art. 164 e ss. del d. lgs. n. 50/2016, per il «Servizio di gestione dei bar interni ubicati presso le Direzioni Provinciali INPS di Bari, Brindisi e Lecce» suddivisa in 3 Lotti*

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione regionale Puglia

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento della concessione ai sensi dell'art. 164 e ss. del d. lgs. n. 50/2016, per il «*Servizio di gestione dei bar interni ubicati presso le Direzioni Provinciali INPS di Bari, Brindisi e Lecce*» suddivisa in 3 Lotti

ART. 1 (DEFINIZIONI)	3
ART. 2 (STAZIONE APPALTANTE)	5
ART. 3 (OGGETTO DELL'APPALTO)	6
ART. 4 (IMPORTI A BASE DI GARA)	6
ART. 5 (DURATA DELLA CONCESSIONE)	7
ART. 6 (OPERATORI ECONOMICI)	8
ART. 7 (CRITERI DI SELEZIONE)	11
ART. 8 (DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO)	13
ART. 9 (GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE E IN TEMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO)	14
ART. 10 (CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA AVCPASS)	19
ART. 11 (AVVALIMENTO DEI REQUISITI)	21
ART. 12 (SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO)	23
ART. 13 (PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO)	25
ART. 14 (STIMA DEL VALORE DELLA CONCESSIONE)	25
ART. 15 (MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE)	32
ART. 16 (DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E DEI CONSORZI)	34
ART. 17 (MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE)	39
ART. 18 (SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA)	42
ART. 19 (AGGIUDICAZIONE)	43
ART. 20 (STIPULA DELLA CONVENZIONE)	44
ART. 21 (DIEVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO)	45
ART. 22 (CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI)	43
ART. 23 (CLAUSOLA SOCIALE)	44
ART. 24 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)	44
ART. 25 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)	44
ART. 26 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA SULLA PRIVACY)	46
ART. 27 (LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI)	45
ART. 28 (ULTERIORI PRESCRIZIONI)	46
ART. 29 (DOCUMENTI ALLEGATI E CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DI GARA)	46

Art. 1 (Definizioni)

1. Il presente Disciplinare (come di seguito definito) intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura di gara avviata, i principali requisiti che la concessione di servizi (come di seguito definita) dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno negoziabilmente inseriti nel contratto da stipularsi con l'Affidatario (come di seguito definito).
2. Nel presente Disciplinare sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:
 - § «**Affidatario**», «**Aggiudicatario**» o «**Concessionario**»: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, sarà affidato il Contratto in relazione al servizio in oggetto, all'esito dell'avviata selezione ad evidenza pubblica;
 - § «**Concessione**»: complessivamente intesa la prestazione del «*Servizio di gestione bar interni delle Direzioni Provinciali INPS di Bari, Brindisi e Lecce*», oggetto di procedura;
 - § «**Authority Virtual Company Passport**» o «**AVCpass**»: il sistema istituito presso l'A.N.AC., il quale, ai sensi dell'art. 216, comma 13°, del D.Lgs. 50/13, consente:
 - alla Stazione Appaltante (come di seguito definita) l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura;
 - agli Operatori Economici concorrenti, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
 - § «**Bando di Gara**»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante (come di seguito definita) ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 50/16, e pubblicato con le formalità di cui all'art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 163/06, come previsto dall'art. 216, comma 11°, del D.Lgs. 50/16;
 - § «**Capitolato**»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato *sub 2* al presente Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
 - § «**Codice**»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., recante «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*»;
 - § «**Contratto di concessione**»: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;

- § «**DGUE**»: il Documento di Gara Unico Europeo, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, che sarà accettato dalla Stazione Appaltante in alternativa alla dichiarazione sostitutiva del Concorrente. Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata, contenente le informazioni di cui all'art. 85 del Codice e al *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegata *sub* 3 al presente Disciplinare;
- § «**Direttore dell'Esecuzione**»: l'esponente della Stazione Appaltante del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Tale soggetto rappresenta altresì l'interfaccia con l'Appaltatore per la trasmissione e la gestione delle Richieste di Fornitura. Il Direttore dell'Esecuzione, in particolare, sarà responsabile dell'emissione della Richiesta di Fornitura e dell'approvazione del Piano degli Interventi. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- § «**Disciplinare di Gara**»: il presente documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- § «**Documento di Gara**»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, compresi il Bando di Gara, il presente Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, lo Schema di Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- § «**Offerente**», «**Concorrente**», «**Operatore Economico**» o «**Operatore**»: l'Operatore Economico, il raggruppamento di Operatori Economici, il consorzio o comunque l'Operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura, e che presenta la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;
- § «**Offerta**»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «**Offerta Tecnica**») ed economico (da qui in poi «**Offerta Economica**»), che l'Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- § «**PassOE**»: il documento attestante l'effettuata registrazione da parte del Concorrente al sistema *AVCpass*, ai fini del caricamento dei documenti volti a comprovare il possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;

- § **«Posta Elettronica Certificata (PEC)»**: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- § **«Referente di Struttura»**: il soggetto, individuato dalla Stazione Appaltante deputato a interfacciarsi con l'Appaltatore nella gestione operativa dei Servizi erogati;
- § **«Responsabile del Concessionario»**: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che è destinatario della Richiesta di Fornitura, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore verso la Direzione regionale e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- § **«Responsabile del Procedimento»** o **«R.U.P.»**: l'esponente della Direzione regionale cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- § **«Strutture Destinatari»** o **«Strutture»**: le Direzioni Provinciali INPS di Bari, Brindisi e Lecce presso cui si svolgerà il servizio oggetto di gara;
- § **«Servizio»**: complessivamente intesi, il servizio di gestione bar aziendale mediante la somministrazione di cibi e bevande;
- § **«Stazione Appaltante»** o **«Amministrazione Aggiudicatrice»** o **«Direzione regionale»** o **«Istituto»**: la Direzione regionale Puglia dell'INPS, quale soggetto che acquisisce il Servizio all'esito della procedura svolta.
- § **«Agenzia del Demanio»**: la Direzione regionale Puglia dell'Agenzia del Demanio, conduttore degli stabili ex FIP dove dovrà essere eseguito il servizio con la quale il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare un contratto di sublocazione.
- § **«Contratto di sublocazione»**: il documento che regola i rapporti giuridici tra aggiudicatario e Agenzia del Demanio in relazione all'utilizzo delle superfici.
- § **«Canone»**: è il corrispettivo del contratto di sublocazione che l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Agenzia del Demanio.
- § **«Rimborso spese»**: si intende la quota forfettaria individuata nel presente Disciplinare che l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'INPS nell'ambito della gestione del servizio a titolo di rimborso spese per le utenze.

Art. 2 (Stazione Appaltante)

Denominazione Ufficiale: Direzione regionale Puglia dell'INPS;

Sede: Via Nicolò Putignani n.108, CAP 70122 Bari

Telefono: 080/5410533

Fax: 080/5410623

Indirizzo di posta elettronica: direzione.puglia@inps.it

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): direzione.regionale.puglia@postacert.inps.gov.it

Profilo di Committente: www.inps.it –

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Chiara Strillacci

Reperibile all'indirizzo Via Nicolò Putignani n.108, tel. 080/5410533 *mail*: chiara.strillacci@inps.it

Determinazione a Contrarre: n. 0980-2018-193 del 05.06.2018

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Lotto 1 751131660C; Lotto 2 7511320958; Lotto 3 7511328FF0.

Codice AUSA: **0000247876**

Codice CPV : 55410000-7

Art. 3 (Oggetto dell'Appalto. Concessione di servizi e Sublocazione)

1. L'INPS – Direzione regionale Puglia (di seguito: Stazione Appaltante o Amministrazione), intende procedere all'affidamento in concessione del servizio di gestione bar presso le Direzioni provinciali di Bari, Brindisi e Lecce, come meglio specificato nel Capitolato, mediante l'indizione di una procedura aperta, suddivisa in n° 3 Lotti, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. All'esito della procedura, l'aggiudicatario dovrà stipulare un contratto di concessione di servizi con l'INPS che regolerà le modalità di erogazione del servizio, nonché il rimborso delle spese, sostenute dall'Istituto, per le utenze. Dovrà poi sottoscrivere un contratto di sublocazione con l'Agenzia del Demanio, conduttore degli stabili presso cui si svolgerà il servizio, che regolerà l'utilizzo delle superfici nonché la corresponsione del canone.
3. La procedura in oggetto è regolamentata dagli artt. 35, 60, 95 commi 2, 6, 10, 10-bis e dal Titolo III (artt.164 e ss.) del D.lgs 50/2016 (di seguito denominato Codice dei contratti pubblici, testo implementato e coordinato con il D.lgs del 19 aprile 2017, n. 56) e dalle altre disposizioni del medesimo Codice per le parti espressamente richiamate.
4. Si precisa che la procedura in oggetto è suddivisa in n° 3 Lotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del medesimo Codice di seguito indicati:

Lotto	Descrizione oggetto del Lotto	Luogo di esecuzione	CIG
1	Servizio bar presso la Direzione Provinciale di Bari	Lungomare Nazario Sauro n.41 – Bari	751131660C
2	Servizio bar presso la Direzione Provinciale di Brindisi	P.zza Vittoria n.1 - Brindisi	7511320958
3	Servizio bar presso la Direzione Provinciale di Lecce	Viale Marche n.12 - Lecce	7511328FF0

5. Il presente Disciplinare di gara – parte integrante del Bando unitamente agli altri documenti di gara – contiene le norme di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione.

Art. 4 (Importi a base di gara)

1. Il valore complessivo della presente procedura è complessivamente e presuntivamente valutato in **€ 901.116,52 (Euro novecentounmilacentosedici/52)**, IVA esclusa, al netto della eventuale prosecuzione di cui al successivo art. 5 comma 3. L'importo è stato stimato sulla base del fatturato annuo presunto ed è suddiviso per ciascun lotto nel seguente modo:
 - Valore del Lotto 1 Bari: € 296.606,30
 - Valore del Lotto 2 Brindisi: € 238.634,82
 - Valore del Lotto 3 Lecce: € 365.875,41
2. Ai fini dell'art. 35, comma 4° del Codice, il valore stimato dell'Appalto, comprensivo della eventuale prosecuzione di cui al successivo art. 5 comma 3, è complessivamente e presuntivamente valutato in € 1.351.674,79 (Euro unmilionetrecentocinquantunomilaseicentoseptantaquattro/79) IVA esclusa.
3. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto, non soggetti a ribasso, sono pari a **€ 1.740,00 (Euro millesettecentoquaranta/00) per ogni singolo lotto** come meglio descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza allegato *sub 7* al presente Disciplinare.
4. E' comunque onere del Concessionario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
5. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 35°, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e 216, comma 11°, del Codice, si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario nella misura massima complessiva e indicativa di **€ 10.000,00 (Euro diecimila/00) oltre IVA**, e dovranno essere rimborsate dal predetto all'Istituto entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

Art. 5 (Durata della concessione)

1. Il contratto di concessione del servizio di bar, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico, avrà la durata di anni **4 (quattro)** solari, consecutivi salvo quanto previsto dai

- comma successivi. La sua efficacia e decorrenza coinciderà con la sottoscrizione e l'efficacia del contratto di sublocazione con l'Agenzia del Demanio.
2. La durata della concessione è legata a quella del contratto di sublocazione, per cui qualunque evento giuridico che abbia effetto sul contratto di sublocazione avrà effetto anche sull'altro. In particolare, **la concessione non potrà eccedere il 29/12/2022**, termine di scadenza del contratto di locazione principale tra l'Agenzia del Demanio e la proprietà degli stabili INPS.
 3. Qualora dovesse rinnovarsi il contratto di locazione principale tra Agenzia del Demanio e proprietà, l'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, la facoltà di proseguire la concessione per ulteriori due anni con proposta da comunicare al gestore tramite PEC o raccomandata AR almeno 6 mesi prima della scadenza. E' fatta salva la facoltà del gestore di accettare o meno la prosecuzione.
 4. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente
 5. Qualora il Concessionario dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione potrà rivalersi, a titolo di penale, su tutto il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
 6. Al termine della concessione, il Concessionario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e ripristinare lo stato dei luoghi senza alcun onere per l'Amministrazione nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, entro **20 (venti)** giorni, pena l'incameramento della cauzione.

Art. 6 (Operatori Economici)

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 45 del Codice.
2. Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010.
3. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1°, 2°, 4° e 5°, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'Istituto potrà **escludere** gli Operatori in qualunque momento della procedura.
4. Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1°, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;
- l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1°, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5° del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4°, del Codice, l'esclusione non opera quando l'Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12°, del Codice.
- non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2°, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di

trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

5. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.AC., come previsto dall'art. 110, commi 3°, 4° e 5°, del Codice.
6. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui i precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/13, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.
8. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2°, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.
9. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o

i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

10. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 18° e 19°, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
11. I Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2°, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
12. E' ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 7 (Criteri di selezione)

1. Ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83 del Codice:
 - a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
 - b) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - c) adeguate capacità tecniche e professionali.
2. Ai fini della sussistenza dei **criteri di selezione di cui al comma 1°, lettera a)**, i Concorrenti:
 - I. Dovranno essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), o all'apposito registro, se cooperativa, per l'attività primaria oggetto della presente concessione (azienda che opera nel settore della somministrazione di bevande e alimenti). In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici o consorzi ordinari, ciascun componente del raggruppamento o del consorzio dovrà essere iscritto presso la C.C.I.A.A. per l'attività di cui sopra.
 - II. per i soggetti non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.: deve essere dichiarata l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente impegnarsi a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.
3. Ai fini della sussistenza dei **criteri di selezione di cui al comma 1°, lettera b)** (capacità economica e finanziaria), i Concorrenti dovranno possedere un fatturato specifico realizzato

negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari il cui bilancio sia stato già approvato al momento della pubblicazione del presente avviso (2015-2016-2017), non inferiore al valore complessivo di seguito indicato per il lotto per cui si partecipa:

LOTTO	FATTURATO RICHIESTO SUI TRE ANNI
1- BARI	€ 222.454,72
2 - BRINDISI	€ 178.976,11
3- LECCE	€ 274.406,56

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che l'Operatore mandatario dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo. Resta inteso che ciascun Operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva relativamente al suddetto requisito.

4. Ai fini della sussistenza dei **criteri di selezione di cui al comma 1°, lettera c)**, i Concorrenti dovranno presentare un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara eseguiti negli ultimi **tre anni** antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando (2015-2016-2017) per un valore complessivo non inferiore ai seguenti importi:

LOTTO	VALORE CONTRATTI STIPULATI PER SERVIZI ANALOGHI SUI TRE ANNI
1- BARI	€ 222.454,72
2 - BRINDISI	€ 178.976,11
3- LECCE	€ 274.406,56

Nell'elenco dei contratti, di cui obbligatoriamente almeno un contratto svolto in favore di PP.AA. o Organismo di diritto pubblico, deve essere indicato l'importo, le date, l'oggetto dell'affidamento e i destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che

l'Operatore mandatario dovrà aver gestito almeno un contratto svolto in favore di PP.AA. o Organismo di diritto pubblico. Resta inteso che ciascun Operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva o nel DGUE relativamente al suddetto requisito.

5. Con riferimento ai requisiti di cui ai precedenti commi 3° e 4° si precisa che i medesimi vengono richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura, per poter consentire all'Istituto l'individuazione di un operatore in grado di far pienamente fronte alle esigenze di sicurezza sottese all'appalto in questione.
6. In sede di procedura, i requisiti di cui sopra dovranno essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, ovvero mediante il DGUE.
7. I requisiti di cui sopra verranno altresì comprovati con le modalità indicate al successivo art. 17.
8. L'Operatore Economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dalla Stazione Appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Stazione Appaltante.
9. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata all'art. 11 del presente Disciplinare, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa".

Art. 8 (Disciplina del soccorso istruttorio)

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'Allegato 3 / DGUE, relativi all'ammissione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.
2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
3. Nello specifico valgono le seguenti regole:
 - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
4. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
 5. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
 6. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
 7. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
 8. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
 9. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (nel prosieguo, più brevemente indicato come «CAD»).

Art. 9 (Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione del Contratto)

1. L'offerta è corredata da:
 - ü una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore della concessione per ciascun lotto per cui si partecipa, e pertanto pari, salvo quanto previsto ai successivi commi, a:

LOTTO	IMPORTO PROVVISORIA	GARANZIA
LOTTO 1 - BARI	€ 5.932,13	
LOTTO 2 - BRINDISI	€ 4.772,70	
LOTTO 3 - LECCE	€ 7.317,51	

- ù una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.
 3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
 4. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
 5. La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente:
 - a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento intestato a "INPS - INPS Direzione Regionale per la Puglia - Bari-", presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Filiale di Bari- Corso Cavour, 36/44 - 70121 BARI, IBAN IT77D053850400000006670389, con la motivazione: " Gara per l'affidamento del servizio di gestione bar interno alla Direzione Provinciale INPS di _____. Lotto ____" ;

- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
6. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>
7. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
8. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
9. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
- Ü avere come beneficiario l'INPS;
 - Ü essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
 - Ü essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
 - Ü essere specificatamente riferita alla gara in oggetto;
 - Ü avere efficacia per almeno **360** (diconsi trecentosessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - Ü essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, per ulteriori **180** (diconsi centottanta) giorni naturali consecutivi immediatamente successivi alla scadenza

di cui al precedente punto e), nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

ü qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, ovvero ad Operatori con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata e sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

ü recare la sottoscrizione del garante.

ü prevedere espressamente:

§ la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

§ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;

§ la loro operatività entro 15 (diconsi quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

§ la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

10. Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:

§ del 50% agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

§ del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

§ del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
oppure

- § del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
 - § del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
 - § del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo e terzo applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:
 - o un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1, oppure
 - o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
11. Per fruire dei benefici di cui al precedente punto, l'operatore economico segnala e documenta, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
 12. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
 - ü in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - ü in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
 13. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
 14. Sarà obbligo dell'aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.
 15. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
 16. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore

economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

17. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
18. Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
19. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
20. Prima di dare inizio all'esecuzione del Contratto, inoltre, l'Appaltatore dovrà dotarsi di idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile (R.C.Terzi, R.C. Dipendenti, R.C. Contrattuale) e i relativi danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, che l'Appaltatore stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente Contratto.
21. La suddetta polizza dovrà prevedere un massimale per sinistro di € 2.000.000,00, IVA esclusa.

Art. 10 (Contribuzione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione e ricorso al Sistema AVCpass)

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1300 del del 20 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018, e altresì pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto	Valore complessivo	Importo contributo
1 - Bari	€ 444.909,44	€ 35,00
2 - Brindisi	€ 357.952,23	€ 35,00

3 - Lecce	€ 548.813,11	€ 70,00
-----------	--------------	---------

2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
4. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
5. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67°, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2015":
 - ü versamento online, collegandosi al "Servizio Riscossione Contributi" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul "Servizio Riscossione Contributi";
 - ü in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegata all'Offerta;
 - ü per i soli Operatori Economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale AntiCorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
 - a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
 - b) il CIG che identifica la procedura, come indicato all'art. 2 del presente Disciplinare di gara.

6. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13°, del Codice e dalla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione Appaltante procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC., salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3°, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.
7. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante del sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ed accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
8. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l'effettuazione della predetta registrazione.

Art. 11 (Avvalimento dei requisiti)

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
2. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali eventualmente richiesti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
3. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE/Dichiarazione, da compilare nelle parti pertinenti.
4. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

5. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
8. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
9. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
10. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
11. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
12. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
14. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
15. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", la seguente documentazione:
 - a. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - b. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
 - c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

16. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) potranno essere rese mediante l'utilizzo del form di cui all'allegato sub 4 del presente Disciplinare. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'impresa ausiliaria, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente comma 2°, punto a), ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà apposito DGUE dell'impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e nelle parti III e IV). In caso di libera compilazione a cura dell'impresa ausiliaria e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato sub 4 al presente Disciplinare di Gara.
17. Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva resa dal Concorrente ai sensi del successivo art. 12 e/o nell'ambito del DGUE del Concorrente dovranno essere indicate le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 89.

Art. 12 (Sopralluogo obbligatorio)

1. I concorrenti, al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'espletamento del servizio, dovranno effettuare, **obbligatoriamente**, prima della presentazione dell'Offerta, tramite i propri rappresentanti legali o loro delegati (muniti di apposita delega a firma del rappresentante legale, accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato), **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, un sopralluogo presso le sede dove dovrà essere allestiti i locali da adibire a bar e piccola ristorazione.
2. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal lunedì al venerdì a partire dal **18.06.2018** e fino al **20.07.2018**, nella fascia oraria **9:00-12:00** previo appuntamento con i seguenti colleghi:
 - Gaetano Turturro, Direzione Provinciale di Bari, 080/5410273, gaetano.turturro@inps.it;
 - Angela Palumbo, Direzione Provinciale di Brindisi, 0831/596420 angela.palumbo@inps.it;
 - Antonio Silvestri, Direzione Provinciale di Lecce, 0832/341651, antonio.silvestri@inps.it
3. Ciascun sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante e/o dal direttore tecnico (munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la

carica ricoperta) e/o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo dovrà/dovranno altresì esibire un documento di riconoscimento, in corso di validità.

4. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo non potrà/potranno rappresentare più di un'impresa.
5. Ciascun Operatore potrà effettuare il sopralluogo mediante n. 2 persone al massimo.
6. Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora formalmente costituiti, la presa visione dei luoghi potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi.
7. Al termine del sopralluogo, il concorrente dovrà farsi timbrare e firmare l'attestato di presenza e presa visione dello stato dei luoghi (**ALLEGATO 9**), da inserire, unitamente agli altri documenti amministrativi dell'offerta, in Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
8. I concorrenti, con l'effettuazione del sopralluogo e con la presentazione dell'offerta, confermeranno implicitamente di aver valutato e accettato le condizioni fissate sia nel presente Disciplinare di gara sia nel Capitolato Tecnico e preso visione e conoscenza di tutti i particolari che possono influire sulla funzionalità e sui costi del servizio.

Art. 13 (Piano Economico Finanziario)

1. L'offerta ed il contratto devono contenere il piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito, redatto ai sensi dell'art. 165 del DLgs 50/2016.
2. Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici, la Stazione Appaltante ha predisposto un modello di piano economico finanziario con indicazione della stima dei ricavi presunti e delle possibili voci di costo da sostenersi da parte del gestore. Gli importi inseriti hanno valore presuntivo, in alcun modo vincolante; ciascun concorrente dovrà infatti compilare il proprio piano economico finanziario sulla falsariga dell'Allegato.
3. Tale piano dovrà essere presentato, **pena esclusione**, nell'offerta economica come espressamente indicato al successivo punto.
4. Il piano economico-finanziario dovrà contenere i principali indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione.

5. Il piano economico finanziario dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo esemplificativo:

- i costi previsti per l'allestimento dei locali;
- l'importo dei ricavi presunti;
- l'importo complessivo dei costi di gestione del servizio;
- le caratteristiche e l'entità degli eventuali servizi aggiuntivi da fornire.

Art. 14 (Stima del valore della concessione)

1. Ai sensi dell'art. 167 del DLgs 50/2016, la Stazione Appaltante ha stimato il valore della concessione valutando il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione, considerando quindi la totalità dei ricavi provenienti dalla gestione economica del servizio.
2. In particolare si è calcolato il valore dello "scontrino medio" giornaliero IVA inclusa (€ 2,90) per il bacino di utenza stimata (indicato nell'art. 8 e nell'Appendice A del Capitolato Tecnico) moltiplicato a sua volta per i giorni lavorativi nell'anno.

Art. 15 (Modalità di presentazione delle Offerte)

1. L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 360 (trecentosessanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4°, del Codice, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.
2. Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
3. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
4. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative od espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara, ed in tali eventualità non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio.
5. **Saranno considerate inammissibili le offerte:**
 - a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
 - b) che l'Istituto ha giudicato anormalmente basse;

- c) Che non hanno la qualificazione necessaria;
- d) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
6. **Saranno considerate irregolari le offerte**
- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
7. L'Offerta dovrà consistere in un unico plico, chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura: **«NON APRIRE – Offerta per la procedura volta alla stipula di una concessione per l'esercizio del «Servizio di gestione bar interno alla Direzione Provinciale di _____ . Lotto _____»** oltre alla denominazione dell'Offerente con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo e-mail.
8. **Per ciascun lotto per cui si presenta offerta dovrà essere predisposto un plico separato.** Pertanto, la documentazione allegata al presente Disciplinare di gara dovrà essere utilizzata per ciascun Lotto per cui si presenta offerta.
9. Il plico dovrà pervenire, **entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 23.07.2018**, al seguente indirizzo:
- INPS – DIREZIONE REGIONALE PUGLIA**
Area Gestione Risorse – Team Risorse Strumentali
Via Nicolò Putignani n.108 70122 Bari
10. Il Plico di Offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
11. **Non saranno ammesse alla procedura Offerte pervenute oltre il termine sopra indicato.** Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incumbente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile.
12. Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto dalla Stazione Appaltante.
13. Sarà ammessa l'integrale sostituzione del Plico di offerta purché tale sostituzione intervenga entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte.

14. Il Plico di Offerta dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, non trasparenti, sigillate con ceralacca o equivalente sistema e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione dell'Offerente e le seguenti diciture:

i. **Busta A – Documentazione Amministrativa**

ii. **Busta B – Offerta Tecnica**

iii. **Busta C - Offerta Economica**

15. La **Busta "A" (Documentazione Amministrativa)** dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:

a) una **dichiarazione sostitutiva del Concorrente**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla *lex specialis*, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice, indichi l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesti la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui all'allegato *sub 3*, al presente Disciplinare.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5° lett. l), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1° e 2° dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della

condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2° del d. P. R. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva dovranno essere in ogni caso indicati i nominativi dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporre preferibilmente secondo il modello dell'allegato *sub 3*, i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato e ai provvedimenti dell'A.N.AC.

La dichiarazione sostitutiva del Concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato *sub 3* al presente Disciplinare di Gara, da intendersi parte integrante del Disciplinare stesso.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>).

Ai fini di cui al periodo che precede, il DGUE potrà essere inserito nella "Busta A – Documentazione Amministrativa", in formato cartaceo.

I Concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, **la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato *sub 3* al presente Disciplinare di Gara.**

La dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante,

dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo.

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all'interno della "Busta A - Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita **copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.**

In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.

- b) nel solo caso di ricorso all'**avvalimento**, la documentazione di cui all'art. 11 del presente Disciplinare;
- c) prova dell'avvenuto pagamento della **contribuzione** dovuta dall'Offerente all'A.N.AC., di cui all'art. 10 del presente Disciplinare di gara, con riferimento alla presente procedura;
- d) la seguente documentazione relativa alle **garanzie** di cui al precedente art. 9 del presente Disciplinare:
 - i. il documento comprovante la prestazione della **cauzione** o **fideiussione provvisoria** di cui all'art. 93 del Codice;
 - ii. **l'impegno del fideiussore o di altro soggetto** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto di cui all'art. 103 del Codice nei casi di cui all'art. 9 comma 8° del presente Disciplinare di Gara. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;
 - iii. nel caso in cui l'offerente voglia avvalersi della riduzione del deposito cauzionale, dovrà presentare copia conforme all'originale delle certificazioni che danno diritto alla riduzione medesima.
- e) il documento attestante l'attribuzione del "**PassOE**", quale rilasciato dall'A.N.AC. ai fini dell'utilizzo del sistema AVCPass, così come dettagliatamente previsto all'art. 10 del presente Disciplinare di Gara. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema AVCPass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;
- f) **copia del Bando**, del presente **Disciplinare**, del **Capitolato**, dello **Schema di Contratto**, delle eventuali **Informazioni complementari** pubblicate sul sito dell'Istituto, debitamente sottoscritti, da parte del legale rappresentante dell'Offerente o di soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla *lex specialis*;

I documenti contenuti nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

16. La “**Busta B – Offerta Tecnica**” dovrà contenere:

- una **Relazione Tecnica**, suddivisa in OTTO (8) capitoli, ognuno corrispondente ad un criterio di valutazione, redatta in lingua italiana, che sia coerente con quanto previsto nel Capitolato allegato al presente Disciplinare e che contenga lo sviluppo degli argomenti indicati al successivo art. 17 del presente Disciplinare di Gara, in modo chiaro e conciso. La Relazione Tecnica non dovrà superare le 30 pagine.
- Per quanto attiene la valutazione del criterio PT1, il punteggio verrà assegnato automaticamente lì dove il concorrente dichiara il possesso delle certificazioni richieste.
- Per quanto attiene la valutazione del criterio PT2.a (vedi infra) – “Progetto grafico e gestionale: progetto grafico con layout di arredi e attrezzature”, dovrà essere allegato un elaborato grafico che preveda un'ipotesi allestimento.
- Con riferimento alla valutazione del criterio PT3.c “Ampliamento dei prodotti compresi nel Paniere Fascia A e Paniere Fascia B”, il concorrente dovrà compilare **l'Allegato 10 – Ampliamento prodotti offerta tecnica**”
- copia di un **documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore**, in corso di validità.

Nell'ambito della Busta B - Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre **apposita dichiarazione**, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53, comma 5°, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo.

Tutta la documentazione contenuta nella “Busta B” dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e, in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione della documentazione contenuta nella “Busta B” a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della “Busta A”, dovrà essere prodotta nella medesima “Busta B” anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

Nel caso in cui la documentazione contenuta nella “Busta B” sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, il Concorrente dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo.

La Documentazione Tecnica contenuta nella Busta "B", non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

17. La **"Busta C – Offerta Economica"** dovrà contenere:

§ **l'indicazione dell'Offerta Economica**, redatta in bollo preferibilmente sulla base dello schema di Offerta Economica allegata *sub* 5 al presente Disciplinare. In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore economico, l'Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nei predetti *form*;

§ copia di un **documento di identità** di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

§ **Il Piano economico-finanziario** di cui al precedente art.13; a tal proposito, l'operatore economico dovrà redigere il proprio Piano Economico Finanziario sulla falsariga di quello stimato dalla Stazione Appaltante e allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato 6).

§ Nell'ambito dell'Offerta Economica dovrà essere indicato:

- La percentuale di sconto applicata sul listino prezzi dei prodotti indicati nell'Allegato 5 che costituiscono il paniere medio dei beni richiesti.
- i costi aziendali dell'Operatore concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, c. 10°, del Codice.

La percentuale di ribasso dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'Offerta in lettere.

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Non sono ammesse Offerte alternative o condizionate, **a pena di esclusione**.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai valori posti a base di gara.

L'Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell'Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A" o della "Busta B", dovrà essere prodotta nella "Busta C" anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

Art. 16 (Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici e consorzi)

1. **“Busta A – Documentazione Amministrativa”:**

2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio **non ancora costituiti**, come definiti all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:

§ la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 12° dell'art. 12 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e **da ogni componente del raggruppamento, del consorzio**;

§ nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere **l'espresso impegno**, in caso di aggiudicazione, **a costituirsi giuridicamente** in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, allegato *sub 3* al presente Disciplinare;

§ nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere un'apposita **dichiarazione**, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4°, del Codice, dovrà risultare la **specificazione delle parti del Servizio** che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, allegato *sub 3* al presente Disciplinare.

3. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio **già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:

§ in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell'ambito della **“Busta A – Documentazione Amministrativa”**, dovrà sussistere apposita **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui all'allegato *sub 3* del presente Disciplinare.

4. Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:

§ **il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;**

§ la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 12° dell'art. 12 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e **dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.**

5. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'**Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato** a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell'ambito della Busta "A" anche copia fotostatica della **fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore**. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, comma 1°, del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 12, comma 12°, lettera a), con riferimento ad ogni singolo Operatore associato, consorziato o aggregato.

6. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all'interno della "**Busta A – Documentazione Amministrativa**" dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

7. "**Busta B – Offerta Tecnica**" e "**Busta C - Offerta Economica**":

§ in caso di raggruppamenti o consorzi **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;

§ in caso di raggruppamenti o consorzi **già costituiti**, tutti i documenti che compongono l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;

§ in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura.

Art. 17 (Modalità di valutazione delle Offerte)

1. Il servizio sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95 del Codice.
2. La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Criterio	Punteggio massimo
<i>Punteggio Tecnico (PT)</i>	70
<i>Punteggio Economico (PE)</i>	30
Totale (Ptotale)	100

3. In particolare, la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**Ptotale**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "**Punteggio Tecnico**" (PT) e il "**Punteggio Economico**" (PE):

Ptotale= PT + PE

4. Il "**Punteggio Tecnico**" sarà attribuito sulla base della seguente formula:

PT= PT1 + PT2.a+ PT2.b+ PT2.c+ PT3.a+ PT3.b+ PT3.c+ PT4.a+ PT4.b

dove:

PT: Punteggio Tecnico dell'offerta in esame

PT1, PT2.a, PT2.b, PT2.c, PT3.a, PT3.b, PT3.c, PT4.a e PT4.b: Punteggi Tecnici attribuiti ai vari criteri relativi al merito tecnico.

5. La somma dei punteggi attribuiti ai vari criteri determinerà il totale del punteggio tecnico (**PT = max 70**).
6. Vengono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito tecnico:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA DI NATURA TABELLARE (SI/NO)	PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE: 10
PT1. Certificazioni	Punteggio attribuibile in caso di possesso della certificazione richiesta

CERTIFICAZIONI DELLA SERIE ISO 14001, EMAS O EQUIVALENTI, CHE DIMOSTRINO SENSIBILITÀ VERSO TEMATICHE AMBIENTALI (ES: MEZZI A METANO O A GPL).	5
STANDARD DELLA SERIE UNI EN ISO 22000:2005 PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEL SETTORE AGROALIMENTARE	5

Il punteggio previsto per ciascuno dei criteri PT1 (5 punti per ciascuna certificazione) sarà attribuito automaticamente lì dove il concorrente dichiara nel documento di partecipazione alla presente procedura di esserne in possesso alla data di pubblicazione del bando. Nel caso in cui il concorrente non dichiara nulla o le certificazioni siano state rilasciate dopo la pubblicazione del bando sarà attribuito punteggio pari a 0 (zero).

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA DISCREZIONALI	PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE: 60
PT2. Elementi relativi all'allestimento e gestionali	Punteggio MAX attribuibile: 18
PT2.a progetto grafico e gestionale: progetto grafico con layout di arredi e attrezzature.	5
PT2.b progetto organizzativo: numero, tipologia e principali caratteristiche tecniche delle macchine ed attrezzature utilizzate per il servizio;	7
PT2.c progetto di sanificazione: piano dettagliato sulle modalità di pulizia e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature e sulla relativa periodicità;	6
PT3. Elementi ristorativi	Punteggio MAX attribuibile: 30
PT3.a - Qualità e varietà dei menù e dei prodotti proposti, degli snack per la ristorazione veloce e per	10

<p>l'asporto, anche in relazione alle marche maggiormente conosciute e consolidate.</p>	
<p>PT3.b – Utilizzo di prodotti provenienti da produzione biologica, in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi, e da “sistemi di produzione integrata” (con riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG – come riportato nell’Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle Denominazioni di Origine Protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.</p> <p>Con particolare riferimento ai prodotti ortofrutticoli, rispetto della stagionalità.</p>	<p>10</p>
<p>PT3.c - Ampliamento della gamma dei prodotti offerti rispetto ai prodotti inseriti nel Paniere Fascia A e Paniere Fascia B con particolare riferimento ad una scelta fra prodotti freschi e menù per utenti con particolari esigenze alimentari (quali, a titolo di esempio, alimenti per celiaci, vegetariani, vegani, etc.) e prodotti esotici (ananas, banane, cacao, cioccolata, zucchero, e caffè) provenienti da produzioni estere biologiche con garanzie del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai principi stabiliti dalla Carta Europea dei criteri del commercio equo e solidale.</p>	<p>10</p>
<p>PT4. Elementi relativi alla riduzione dell’impatto ambientale</p>	<p>Punteggio MAX attribuibile: 12</p>
<p>PT4.a - Impegno a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con la ratio della Legge 155/2003 recante “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale”.</p>	<p>5</p>

PT4.b - Minore distanza intercorrente tra luogo di cottura e di consumo (espressa in km), per la consegna dei pasti presso le singole destinazioni in modo da ridurre al minimo i tempi di percorrenza, al fine di salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e organolettiche dei pasti.	7
--	----------

7. Con riferimento a ogni singolo criterio, ciascun commissario attribuisce la valutazione di **“ottimo”, “buono”, “discreto”, “sufficiente”, “insufficiente”**, in base a quanto proposto dal concorrente.
8. Ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente come riportato di seguito:

VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
OTTIMO	Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese	1
BUONO	Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0,75
DISCRETO	Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese	0,5
SUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,25
INSUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese	0

9. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il suo giudizio, e quindi il coefficiente a ciascun concorrente, si calcola la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e si assegna il valore 1 a quella che risulta più elevata riparametrando di conseguenza tutte le altre medie, secondo la seguente formula:

$$CR_{ij} = 1 * CM_{ij} / \max(CM_{ij})$$

Dove:

CR_{ij} = coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo

CM_{ij} = media dei coefficienti attribuiti, da ciascun commissario, al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo

max(CM_{ij}) = media dei coefficienti risultata più elevata tra quelle assegnate a ciascun concorrente per il criterio j-esimo

10. Una volta ottenuto il coefficiente riparametrato di ogni concorrente si procederà all'attribuzione del punteggio del criterio con la seguente formula:

$$PT_{ij} = PT_{jmax} * CR_{ij}$$

Dove:

PT_{ij} = punteggio tecnico assegnato al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo

PT_{jmax} = punteggio tecnico massimo attribuibile per il criterio j-esimo

CR_{ij} = coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo

11. Il "**Punteggio Economico**" sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PE = PE.1 + PE.2$$

dove:

PE: Punteggio Economico dell'offerta in esame

PE.1 e PE.2: Punteggi Economici attribuiti ai vari criteri relativi al merito economico

12. La somma dei punteggi attribuiti ai criteri PE1 e PE2 determinerà il totale del punteggio economico (**PE = max 30**).

13. Vengono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito economico:

Rif.	CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO ECONOMICO	PUNTEGGIO (MAX)
PE.1	PERCENTUALE DI SCONTO OFFERTO SUL LISTINO DI BASE DEI PREZZI DEL "PANIERE" DEI PRODOTTI DI FASCIA A	20
PE.2	PERCENTUALE DI SCONTO OFFERTO SUL LISTINO DI BASE DEI PREZZI DEL "PANIERE" DEI PRODOTTI DI FASCIA B	10
PUNTEGGIO ECONOMICO TOTALE		30

14. L'attribuzione del punteggio economico avverrà nel seguente modo: il punteggio massimo per ciascun criterio j-esimo (PEjMAX) verrà attribuito all'operatore economico che avrà offerto la percentuale di sconto più alta; ai restanti concorrenti si applicherà la seguente formula:

$$PE_{ij} = (P_{ij}/P_{jmax})^n * PE_{jMAX}$$

Dove:

PE_{ij} = è il punteggio economico attribuibile al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo

PE_{jMAX} = è il punteggio massimo attribuibile al criterio j-esimo;

Pjmax = è la percentuale di sconto più alta tra quelle offerte dai vari concorrenti per il criterio j-esimo;

Pij = è la percentuale di sconto offerta dal concorrente i-esimo per il criterio j-esimo.

n= 0,2

15. Per l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate 2 (due) cifre decimali. Si procederà pertanto a troncare le cifre alla 2° (seconda) cifra decimale. Per quanto attiene all'attribuzione del punteggio economico, la percentuale di sconto sarà considerata nel suo valore finito (p.e., se viene offerta una percentuale di sconto pari al 15%, ai fini dell'attribuzione del punteggio si considererà il valore "15")
16. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

Art. 18 (Svolgimento della procedura di gara)

1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la Direzione regionale INPS Puglia, sita in via Nicolò Putignani n.108, a Bari. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
2. La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta dall'Istituto, attraverso apposita commissione giudicatrice. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all'esito della medesima.

APERTURA BUSTA A

3. L'Amministrazione Aggiudicatrice provvederà, in seduta pubblica, all'apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile, secondo il loro ordine cronologico di invio risultante dal timbro apposto sul plico di offerta.
4. La seduta pubblica relativa all'apertura dei Plichi di Offerta e delle "Buste A - Documentazione Amministrativa" si terrà in data **31.07.2018, alle ore 11.00**.
5. In tale seduta, in base all'ordine cronologico di cui al precedente comma 3°, verrà esaminata la regolarità formale dei Plichi stessi e quella delle Buste e, previa apertura delle "Buste A - Documentazione Amministrativa", la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del Codice, del Bando di Gara, del presente Disciplinare e della normativa comunque applicabile. La pubblicazione del presente Disciplinare deve intendersi come invito ai Concorrenti a

presenziare a tale seduta pubblica.

6. La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dal precedente art. 8 del presente Disciplinare di Gara.
7. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del soggetto che presiede la gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge.

APERTURA BUSTA B

8. Successivamente a quanto previsto dai precedenti commi, in data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la commissione giudicatrice, nel corso di una seduta pubblica, darà corso all'apertura delle "Buste B - Offerta Tecnica" presentate da ciascun Concorrente, in base allo stesso ordine utilizzato per l'apertura delle "Buste A - Documentazione Amministrativa", verificando la documentazione ivi contenuta. Nel corso di una o più sedute riservate la commissione procederà alla verifica della corrispondenza dei relativi contenuti rispetto alle prescrizioni della *lex specialis* e della legge ai fini dell'ammissione delle relative Offerte al prosieguo di procedura e all'attribuzione del relativo punteggio tecnico.

APERTURA BUSTA C

9. In data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle "Buste C - Offerta Economica", alla lettura dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti secondo le modalità indicate al precedente art. 14.

SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

10. Formata la graduatoria provvisoria, l'Istituto darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall'art. 97 del Codice.
11. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai Concorrenti in seduta pubblica.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

12. All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle Offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.

DOCUMENTI COMPLEMENTARI

13. L'Istituto potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente

procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

14. Prima dell'aggiudicazione, l'Istituto richiederà all'Offerente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto, nonché all'impresa che lo segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente art. 7. A tal fine l'Istituto potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti.
15. Sempreché l'Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema *AVCpass*, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3°, della Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'Operatore.
16. L'Istituto potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R. 445/00 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione sostitutiva.
17. Ai fini di cui al precedente comma 14°, saranno in ogni caso richiesti all'Operatore, anche attraverso il sistema *AVCpass*, i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica:

a) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 3°:

- in ogni caso, le fatture relative a servizi analoghi a quelli oggetto dell'Appalto, realizzati nel triennio di riferimento, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato.

In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00:

- che le fatture di cui all'elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;
 - quale sia l'ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di IVA.
- idonea dichiarazione bancaria, in originale, rilasciata da Istituto di credito operante negli Stati membri della UE o intermediario autorizzato ai sensi della D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta. Le referenze devono essere presentate, in caso di RTI e

assimilati, da ciascun associato, in caso di Consorzi tenuti a indicare il Consorziato esecutore, dal Consorzio e dal Consorziato esecutore.

b) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 4°:

- I. in caso di *committenti pubblici* (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi;
- II. in caso di *committenti privati*, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa.

18. Conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 4°, della L. n. 180 dell'11 novembre 2011, nel caso di micro, piccole e medie imprese la verifica sui requisiti di capacità speciale verrà condotta solo se tali imprese siano aggiudicatarie.
19. L'Operatore Economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'Istituto, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
20. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

ESCLUSIONI E AMMISSIONI

21. Ai sensi dell'art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito www.inps.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
22. Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all'art. 29, comma 2°, del Codice.
23. Fermo quanto previsto al precedente comma 21°, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista sarà dato avviso ai Concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

Art. 19 (Aggiudicazione)

1. L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7°, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14°.

2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.
3. Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all'esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall'Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
4. A conclusione dell'*iter* di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l'Aggiudicatario, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto.
5. In particolare, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima della stipulazione del Contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione comprovante il possesso della licenza di cui al precedente art. 7, comma 2°, n. II, del presente Disciplinare di Gara.
6. Ai sensi dell'art. 80, comma 12°, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
7. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12°, del Codice.
8. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l'Appalto all'Offerente che ha presentato l'Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3°, del Codice.

Art. 20 (Stipulazione della Convenzione)

1. Successivamente all'aggiudicazione, con l'Aggiudicatario verrà stipulata una Convenzione regolante la concessione del servizio di gestione bar interno.
2. Ai fini della sottoscrizione del Contratto, il Concessionario dovrà presentare l'allegato al Contratto indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.

3. Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto, dal Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.
4. L'aggiudicatario dovrà inoltre sottoscrivere con l'Agenzia del Demanio un contratto di sublocazione disciplinante l'utilizzo dei locali.
5. Ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell'art. 209 del Codice, si precisa che il Contratto non recherà clausola compromissoria.
6. Prima della stipula del Contratto, il Concessionario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, 1° comma, del Codice, riferita al valore della concessione.
7. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario medesimo.
8. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.
9. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.
10. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'Istituto, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.
12. All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9°, del Codice.

Art. 21 (Divieto di cessione del Contratto e di subappalto)

1. Data la specificità del servizio, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto espressamente divieto al Concessionario, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016:
 - di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;

- di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno.
- 2. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.
- 3. La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 4. In caso di trasgressione alle norme del presente Disciplinare, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s'intenderà l'aggiudicatario.

Art. 22 (CAM - Criteri Ambientali Minimi)

1. Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 25 luglio 2011, recante "Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni. (11A12078) (in GU Serie Generale n.220 del 21-09-2011).
2. La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.
3. In conformità a quanto previsto dagli articoli 34 e 71 del Codice, sono stati previsti sia nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare come specifiche tecniche di base sia tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica come specifiche tecniche premianti alcuni criteri ambientali minimi contenuti nel citato Decreto Ministeriale 25 luglio 2011, in conformità a quanto previsto dal successivo Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2016.

Art. 23 (Clausola Sociale e altre condizioni particolari di esecuzione)

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 24 (Definizione Delle Controversie)

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 25 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore, in sede di stipula, dovrà indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., specificando le generalità e del codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso.
2. Inoltre dovrà dichiarare di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta Legge n. 136/2010 impegnandosi, ulteriormente, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 26 (Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy)

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («*Codice in materia di Protezione dei Dati Personali*»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
 - titolare del trattamento è l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE. Responsabile del trattamento è la dott.ssa Maria Sciarrino, Direttore regionale INPS Puglia;
 - il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Art. 27 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)

1. Il rapporto contrattuale di cui al servizio sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L'Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Contratto e per tutta la durata del medesimo.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione del Servizio, l'efficacia del Contratto sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'Appaltatore, quali previsti dall'art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L'Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 28 (Ulteriori prescrizioni)

1. L'affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a. il presente Disciplinare si inserisce nello svolgimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, e delle relative disposizioni, nazionali e comunitarie, di carattere

legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all'individuazione dell'offerta migliore per la prestazione dei Servizi di cui all'oggetto;

- b. qualora a carico dell'Aggiudicatario emerga, successivamente all'aggiudicazione, una situazione di non correttezza contributiva nei confronti dell'INPS ai sensi dell'art. 80, comma 4°, del Codice, il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché delle rate di saldo sarà subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'INPS ai sensi delle prescrizioni che precedono;
 - c. l'Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
2. Per finalità di popolazione dell'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS e di ampliamento dell'offerta di mercato nelle casistiche di ricorso all'Albo, l'Aggiudicatario sarà iscritto d'ufficio all'Albo stesso ed avrà la facoltà di richiederne in ogni momento la cancellazione.

Art. 29 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
 - § **All. 1 - Schema di Convenzione;**
 - § **All. 2 - Capitolato;**
 - § **All. 3 - Schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente;**
 - § **All. 4 – Schema di dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria;**
 - § **All. 5 - Schema di Offerta Economica;**
 - § **All. 6 – Piano Economico – Finanziario;**
 - § **All. 7 - Documento di valutazione dei rischi da interferenza;**
 - § **All. 8.1 – Planimetria locali sede di Bari;**
 - § **All. 8.2 – Planimetria locali sede di Brindisi;**
 - § **All. 8.3 – Planimetria locali sede di Lecce;**
 - § **All. 9 – Attestato di avvenuto sopralluogo;**
 - § **All. 10 – Ampliamento prodotti offerta tecnica;**
 - § **All. 11 - Capitolato Nutrizionale;**
3. La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet www.inps.it, nelle forme e nei termini di legge.

4. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all'INPS, all'attenzione del Responsabile del Procedimento, via mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di cui all'art. 2, entro e non oltre le ore **13.00 del giorno 30.06.2018**. Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate sul sito di INPS www.inps.it – Avvisi, bandi e fatturazione – Gare – Bandi di Gara – In corso. Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
5. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.